

# Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

(Legge sul lavoro)

del 13 marzo 1964 (Stato 1° febbraio 2000)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto gli articoli 26, 31<sup>bis</sup> capoverso 2, 34<sup>bis</sup>, 34<sup>ter</sup>, 36, 64, 64<sup>bis</sup>, 85, 103 e 114<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 1960<sup>2</sup>,

*decreta:*

## I. Campo d'applicazione

### Art. 1

Campo di  
applicazione  
aziendale e  
personale

<sup>1</sup> La legge è applicabile, con riserva degli articoli 2, 3 e 4, a tutte le aziende pubbliche e private, segnatamente a quelle dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei settori bancario, assicurativo, dei trasporti e alberghiero e a quelle intese alla cura degli ammalati o alle prestazioni di altri servizi, come anche alle aziende per la coltura delle foreste pubbliche nel senso della legislazione federale sulla polizia delle foreste.

<sup>2</sup> La legge intende per azienda l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, prescindendo dall'uso di impianti o di locali determinati. Se le condizioni di applicabilità sono adempiute unicamente per singole parti di un'azienda, queste soltanto sono assoggettate alla legge.

<sup>3</sup> La legge è applicabile, per quanto possibile, ai lavoratori occupati in Svizzera da un'azienda stabilita all'estero.

RU 1966 57

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 1976 2001]. Vedi ora gli art. 13, 41, 45, 57, 59, 63, 87, 92, 94 a 96, 98, 103, 110, 117, 122, 123, 147, 164, 166 a 169, 172, 173, 177, 178, 187, 188, 190 et 191 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1960 1313

**Art. 2**

Eccezioni circa  
le aziende

<sup>1</sup> La legge non si applica, salvo l'articolo 3a<sup>3</sup>

- a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, riservato il capoverso 2;
- b.<sup>4</sup> alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici;
- c. alle aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
- d. alle aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, nè ai centri locali di raccolta del latte nè alle aziende connesse che lo lavorano;
- e. alle aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, riservato il capoverso 3;
- f. alle aziende di pesca;
- g. alle economie domestiche private.

<sup>2</sup> Gli istituti di diritto pubblico che sono parificati alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, come anche le aziende federali, cantonali e comunali cui la legge è applicabile sono determinati per ordinanza.

<sup>3</sup> Singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, ad aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante, che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi.

**Art. 3**

Eccezioni circa  
le persone

La legge non è applicabile:<sup>5</sup>

- a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese nè ai membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose;
- b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;
- c.<sup>6</sup> agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;
- d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1994** 1035 1036; FF **1993** I 609).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 28 cpv. 2 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro, in vigore dal 28 mag. 1972 (RS **822.21**).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3010 3024; FF **1992** I 540).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3010 3024; FF **1992** I 540).

- e. ai medici assistenti, ai docenti delle scuole private, nè ai docenti, assistenti, educatori, nè ai sorveglianti negli istituti;
- f.<sup>7</sup> ai lavoratori a domicilio;
- g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;
- h.<sup>8</sup> ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 1954<sup>9</sup> concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.

#### Art. 3a<sup>10</sup>

Prescrizioni in materia d'igiene

Le prescrizioni della presente legge in materia d'igiene si applicano tuttavia anche:

- a. all'Amministrazione federale;
- b. ai lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore, un'attività artistica indipendente o un'attività scientifica;
- c. agli assistenti medici, ai docenti di scuole private e ai docenti, assistenti sociali, educatori e sorveglianti occupati in stabilimenti.

#### Art. 4

Aziende familiari

<sup>1</sup> La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge, i consanguinei in linea retta, con il loro coniuge, i figliastri e figli adottivi del datore di lavoro.

<sup>2</sup> In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge è applicabile solo a queste.

<sup>3</sup> Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralità.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'art. 21 n. 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio, in vigore dal 1° apr. 1983 (RS **822.31**).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. II 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3010 3024; FF **1992** I 540).

<sup>9</sup> RS 0.747.224.022

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I della LF dell'8 ott. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1994** 1035 1036; FF **1993** I 609).

Prescrizioni speciali per aziende industriali

### Art. 5

<sup>1</sup> Le disposizioni speciali sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo se l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro<sup>11</sup> (detto qui di seguito «Ufficio federale») abbia preso una decisione d'assoggettamento.

<sup>2</sup> Sono industriali le aziende che usano impianti fissi permanenti per produrre, trasformare o trattare dei beni o per generare, trasformare o trasportare energia, purchè:

- a. il modo o l'organizzazione del lavoro siano determinati o dall'uso di macchine o di altre apparecchiature tecniche o dall'esecuzione in serie e il personale a ciò occupato consti di almeno sei lavoratori oppure
- b. il modo o l'organizzazione del lavoro siano essenzialmente determinati da procedimenti automatizzati oppure
- c. la vita o la salute dei lavoratori siano esposte a pericoli particolari.

## II. Igiene e approvazione dei piani<sup>12</sup>

### Art. 6<sup>13</sup>

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti tecnicamente realizzabili ed adeguati alle condizioni d'esercizio, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della salute<sup>14</sup> dei lavoratori.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti.

<sup>3</sup> Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sull'igiene del lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione.

<sup>11</sup> Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS **172.216.1**; RU **2000 187** art. 2).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>14</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RS **171.11**).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 5 della LF del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS **814.01**).

<sup>4</sup> I provvedimenti sull'igiene del lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza.

### Art. 7<sup>16</sup>

Approvazione  
dei piani  
e permesso  
d'esercizio

<sup>1</sup> Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale deve proporre i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite, quello dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nei relativi rapporti sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l'approvazione a speciali misure protettive.

<sup>3</sup> Prima d'iniziare l'attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità cantonale. Questa, sentito l'Ispettorato federale del lavoro, dà il permesso d'esercizio se la costruzione e gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

<sup>4</sup> Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, quest'ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d'eliminazione delle divergenze in seno all'Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997<sup>17</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applica ai rapporti e ai corrapporti.<sup>18</sup>

### Art. 8<sup>19</sup>

Aziende  
non industriali

Il Consiglio federale può dichiarare l'articolo 7 applicabile alle aziende non industriali e comportanti pericoli notevoli. Le singole categorie d'aziende sono definite mediante ordinanza.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>17</sup> **RS 172.010**

<sup>18</sup> Introdotto dal n. 16 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071 3124; FF **1998** 2029).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

### III. Durata del lavoro e del riposo

#### 1. Durata del lavoro

##### Art. 9

Durata massima settimanale

<sup>1</sup> La durata massima della settimana lavorativa è di:

- a. quarantasei ore<sup>20</sup> per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;
- b. cinquanta ore, per tutti gli altri lavoratori.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può ridurre a quarantacinque ore, a contare dal 1° gennaio 1968, la durata massima della settimana lavorativa stabilita nel capoverso 1 lettera a, se tale riduzione è consentita dalle condizioni economiche, segnatamente dal mercato del lavoro e dal grado di sovrappopolazione straniera.

<sup>3</sup> Per determinate categorie di aziende o di lavoratori, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più, purché essa rimanga osservata nella media annuale.

<sup>4</sup> Per determinate categorie di aziende o di lavoratori o per determinate aziende, l'Ufficio federale può permettere di prolungare di quattro ore al più la durata massima della settimana lavorativa, nella misura e per il tempo in cui il prolungamento sia giustificato da motivi impellenti.

<sup>5</sup> Se, in una medesima azienda o parte di azienda, personale d'ufficio, impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, sono occupati con lavoratori, per i quali la durata massima della settimana lavorativa è maggiore, tale durata è parimente applicabile a essi.

##### Art. 10

Limiti del lavoro diurno

<sup>1</sup> Il lavoro diurno non può iniziare prima delle ore 5, d'estate, e delle 6, d'inverno, nè terminare dopo le 20. Il sabato e le viglie dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 il lavoro cessa entro le ore 17 per i lavoratori delle aziende industriali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di spostare i limiti del lavoro diurno, se ne è provato il bisogno.

<sup>3</sup> Il lavoro diurno a limiti spostati non può iniziare prima delle ore 4 nè terminare dopo le 22 o, trattandosi di lavoro a due squadre, dopo le

<sup>20</sup> La durata massima della settimana lavorativa è ridotta a quarantacinque ore (art. 1 dell'O del 26 nov. 1975 relativa alla legge sul lavoro, intesa a ridurre la durata massima della settimana lavorativa per singoli gruppi d'aziende e di lavoratori – RS 822.110).

24. Se, con il consenso dei lavoratori, la durata della settimana lavorativa è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cinque giorni, il limite del lavoro diurno può essere spostato fino alle ore 23.

<sup>4</sup> Il lavoro diurno a limiti spostati deve rimanere compreso in uno spazio di quattordici ore, interruzioni di lavoro incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.

### Art. 11

Lavoro  
compensativo

Se il lavoro è sospeso per un tempo relativamente breve a cagione di disfunzioni d'esercizio, di vacanze aziendali, di ponti o di circostanze analoghe oppure se un congedo è concesso, su richiesta, a un lavoratore, il datore di lavoro può ordinare la compensazione entro un termine conveniente derogando alla durata massima della settimana lavorativa. La compensazione per singolo lavoratore non può superare, compreso il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi e nelle semigiornate libere.

### Art. 12

Condizioni  
e durata  
del lavoro  
straordinario

<sup>1</sup> La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:

- a. per rispondere all'urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro;
- b. per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;
- c. per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.

<sup>2</sup> Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né duecentoventi ore per anno civile.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro può, senza permesso dell'autorità, ordinare fino a sessanta ore di lavoro straordinario per anno civile. Oltre questo limite, gli è necessario un permesso dell'autorità cantonale.

<sup>3</sup> Se il Consiglio federale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2, riduce a quarantacinque ore la durata massima della settimana lavorativa, il lavoro straordinario può essere di duecentosessanta ore per anno civile e il dato e di lavoro può, senza permesso dell'autorità, ordinare fino a novanta ore di lavoro straordinario per anno civile.

### Art. 13

Supplemento  
salariale  
per il lavoro  
straordinario

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25 per cento almeno; tuttavia, esso è pagato al per-

sonale d'ufficio, agli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, solo per il lavoro straordinario che supera le sessanta ore per anno civile.

<sup>2</sup> Se il lavoro straordinario è compensato, con il consenso del lavoratore ed entro un periodo adeguato, mediante un corrispondente congedo, non è pagato alcun supplemento.

### **Art. 14**

Lavoro  
accessorio

<sup>1</sup> La durata massima della settimana lavorativa può essere superata per l'esecuzione di lavoro accessorio.

<sup>2</sup> Sono lavoro accessorio segnatamente le attività seguenti, in quanto debbano essere esercitate fuori dell'orario giornaliero normale oppure in domenica o in altri giorni liberi:

- a. la preparazione e la chiusura quotidiane del lavoro propriamente detto;
- b. la pulizia quotidiana dei locali di lavoro e l'asportazione dei rifiuti;
- c. le grandi pulizie e le revisioni periodiche nei locali di lavoro e le altre operazioni periodiche;
- d. la riparazione indifferibile di macchine, apparecchi, attrezzature di trasporto e veicoli;
- e. il servizio e la manutenzione degli impianti che alimentano l'azienda con aria, acqua, luce, calore, freddo, vapore o energia.

<sup>3</sup> Il lavoro accessorio deve essere ristretto al minimo e può superare solo eccezionalmente due ore al giorno per singolo lavoratore, salvo nei giorni liberi e nelle semigiornate libere. Se detto limite è superato, il sorpasso dev'essere compensato mediante un corrispondente congedo entro la fine della settimana seguente. Per il lavoro accessorio non compensato, il datore di lavoro deve pagare un supplemento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 1.

## **2. Durata del riposo**

### **Art. 15**

Pause

<sup>1</sup> Il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno:

- a. un quarto d'ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
- b. mezz'ora, se dura più di sette ore;
- c. un'ora, se dura più di nove ore.



<sup>2</sup> Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

### Art. 16

Divieto del lavoro notturno

<sup>1</sup> Il lavoro di notte è vietato. Resta riservato l'articolo 17.

<sup>2</sup> È notte il tempo compreso fra le ore 20 e le 5, d'estate, e le 6, d'inverno. Resta riservato l'articolo 10 capoverso 3.

### Art. 17

Deroghe al divieto del lavoro notturno

<sup>1</sup> L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il lavoro notturno, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono esservi occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodicamente la notte, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> La durata del lavoro notturno per singolo lavoratore non può superare nove ore su ventiquattro e deve rimanere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.

<sup>4</sup> Il riposo giornaliero del lavoratore che beneficia di un riposo settimanale ininterrotto di almeno trentasei ore può essere ridotto a otto ore una volta per settimana.

### Art. 18

Divieto del lavoro domenicale

<sup>1</sup> Il lavoro di domenica è vietato. Resta riservato l'articolo 19.

<sup>2</sup> I Cantoni possono parificare alla domenica fino a otto giorni festivi l'anno e stabilirli secondo le regioni.

<sup>3</sup> Il lavoratore può far libero in giorni festivi confessionali diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli ne deve, però, avvisare il datore di lavoro almeno la vigilia, iniziando la giornata. È applicabile l'articolo 11.

### Art. 19

Deroghe al divieto del lavoro domenicale

<sup>1</sup> L'autorità cantonale può permettere temporaneamente il lavoro domenicale, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono esservi occupati solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 50 per cento almeno.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può permettere alle aziende industriali e l'autorità cantonale alle altre di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro accorda, in quanto sia possibile, il tempo libero necessario per assistere al culto divino ai lavoratori che lo richiedono.

### Art. 20

Riposo  
compensativo del  
lavoro  
domenicale

<sup>1</sup> Il lavoro domenicale che s'estende sulla mattina e sul pomeriggio o che dura più di cinque ore dev'essere compensato da un riposo non inferiore a ventiquattro ore consecutive durante un giorno lavorativo della settimana precedente o della successiva. Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane. Resta riservato l'articolo 25.

<sup>2</sup> I lavoratori possono essere temporaneamente occupati durante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire l'avaria di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio; un riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

### Art. 21

Semigiornata  
libera  
settimanale

<sup>1</sup> Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sol volta per quattro settimane al più, purchè la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media.

<sup>3</sup> L'articolo 20 capoverso 2 è applicabile per analogia.

### Art. 22

Divieto  
di sostituzione  
del riposo

È proibito sostituire il riposo mediante il pagamento di una somma di danaro o un'altra prestazione, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

## 3. Lavoro a squadre e lavoro continuo

### Art. 23

Lavoro diurno  
a due squadre

<sup>1</sup> Il lavoro a due squadre comportante uno spostamento dei limiti del lavoro diurno può essere permesso dall'Ufficio federale per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se ne è provato il bisogno.

<sup>2</sup> Nelle aziende industriali, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.

**Art. 24**Lavoro a tre  
o più squadre

<sup>1</sup> Il lavoro temporaneo a tre o più squadre può essere permesso dall'autorità cantonale, se ne è provato l'urgente bisogno. I lavoratori possono essere occupati nel lavoro notturno temporaneo solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare loro un supplemento salariale del 25 per cento almeno.

<sup>2</sup> Il lavoro regolare o periodico a tre o più squadre può essere permesso dal seco per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Nelle aziende industriali, la durata del lavoro per singolo lavoratore non può superare nove ore su ventiquattro e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. L'articolo 17 capoverso 4 è applicabile per analogia.

**Art. 25**

Lavoro continuo

<sup>1</sup> Il lavoro continuo può essere permesso dal seco per le aziende industriali e dall'autorità cantonale per le altre, se ciò è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>2</sup> A quali condizioni e in quale misura, nel lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata e la durata del riposo ridotta, è stabilito per ordinanza. Di regola, la durata massima della settimana lavorativa deve, però, essere osservata nella media di sedici settimane.

**4. Altre disposizioni****Art. 26**Altre  
disposizioni  
protettive

<sup>1</sup> A tutela dei lavoratori, altre disposizioni concernenti lo spostamento dei limiti del lavoro diurno, il lavoro straordinario, accessorio, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo possono essere emanate, per ordinanza, nei limiti della durata massima della settimana lavorativa.

<sup>2</sup> La durata massima della settimana lavorativa può, per determinate categorie di aziende o di lavoratori, essere ridotta, per ordinanza, di quanto occorra per tutelare la salute dei lavoratori.

**Art. 27**Disposizioni  
speciali  
per determinate  
categorie  
di aziende  
o di lavoratori

<sup>1</sup> Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono, per quanto è necessariamente richiesto dalle loro condizioni particolari, essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali sostitutive, totalmente o parzialmente, degli articoli 9 a 21, 23 a 25, 31, 34 e 36.

<sup>2</sup> Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:

- a. gli istituti d'educazione e d'insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
- b. gli alberghi, i ristoranti, i caffè e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
- c. le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
- d. le aziende per l'approvvigionamento con merci facilmente deperibili;
- e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell'articolo 2 capoverso 1 lettera e;
- f. le aziende forestali;
- g. le aziende per l'approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;
- h. le aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;
- i. le redazioni di quotidiani e periodici;
- k. il personale d'infrastruttura dei trasporti aerei;
- l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;
- m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.

### **Art. 28**

Derogazioni lievi Nei permessi concernenti la durata del lavoro, l'autorità può eccezionalmente prevedere lievi derogazioni alla legge o a una ordinanza, qualora l'applicazione rigorosa suscitasse difficoltà straordinarie e in quanto la maggioranza dei lavoratori interessati o la loro rappresentanza nell'azienda vi acconsenta.

## **IV. Protezione speciale dei giovani e delle donne**

### **1. Giovani**

#### **Art. 29**

In generale <sup>1</sup> Sono giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati nè esposti a influenze nocive nell'azienda.

<sup>3</sup> Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

<sup>4</sup> Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.

### Art. 30

Età minima

<sup>1</sup> È vietato occupare giovani che non hanno ancora compiuto i 15 anni. Sono riservati i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> Le categorie di aziende o di lavoratori e le condizioni alle quali giovani di oltre 13 anni possono essere occupati come fattorini o per lavori leggeri sono stabilite per ordinanza.

<sup>3</sup> I Cantoni, ove l'obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni, possono essere autorizzati per ordinanza a consentire, a determinate condizioni, derogazioni per i giovani prosciolti dall'obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni.

### Art. 31

Durata  
del lavoro  
e del riposo

<sup>1</sup> La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, nè in alcun caso nove ore. In essa sono compresi il lavoro straordinario e accessorio e l'insegnamento obbligatorio frequentato durante le ore di lavoro.

<sup>2</sup> Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono essere spostati solo per i giovani di oltre 16 anni e solo fra le ore 20 e le 22.

<sup>3</sup> I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario nè accessorio.

<sup>4</sup> I giovani non possono essere occupati in lavoro notturno nè domenicale. Derogazioni, segnatamente nell'interesse della formazione professionale, possono essere previste per ordinanza.

### Art. 32

Doveri speciali  
del datore  
di lavoro

<sup>1</sup> Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore della potestà dei genitori o il tutore. In attesa delle loro istruzioni, prende le cautele necessarie.

<sup>2</sup> Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede a una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alle esigenze dell'igiene e della morale.

## 2. Donne

### Art. 33

In generale

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute delle donne e vigilare alla salvaguardia della loro moralità.

<sup>2</sup> Al fine di proteggere la vita e la salute delle donne o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.

### Art. 34

Durata del lavoro e del riposo

<sup>1</sup> Il lavoro diurno delle donne deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, interruzioni di lavoro incluse. I limiti possono essere spostati soltanto fra le ore 6 e le 5 e fra le ore 20 e le 22.

<sup>2</sup> Se, con il consenso dei lavoratori, la durata della settimana lavorativa è ripartita, regolarmente o saltuariamente, su cinque giorni, il limite del lavoro diurno può essere spostato fino alle ore 23 e il lavoro diurno, in caso di lavoro a gruppi simili a squadre, deve essere compreso in uno spazio di tredici ore, interruzioni di lavoro incluse.

<sup>3</sup> Per le donne, il lavoro notturno o domenicale può essere permesso solo alle condizioni speciali stabilite per ordinanza.

### Art. 35

Protezione delle donne incinte e delle madri

<sup>1</sup> Le donne incinte possono essere occupate solo se vi acconsentono, ma mai oltre l'orario normale. Esse possono assentarsi mediante semplice avviso.

<sup>2</sup> Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto; a loro richiesta, il datore di lavoro può consentire una riduzione di detto periodo fino a sei settimane, purchè il ristabilimento della capacità lavorativa sia comprovato da un certificato medico.

<sup>3</sup> Le madri allattanti possono essere occupate, anche dopo le otto settimane, solo se vi acconsentono. Il datore di lavoro deve lasciarle libere il tempo necessario per allattare.

### Art. 36

Donne che reggono un'economia domestica

<sup>1</sup> Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve avere riguardo per le donne che reggono un'economia domestica, in cui convivono familiari. A richiesta, egli accorda loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo.

<sup>2</sup> Esse possono essere occupate in lavoro straordinario solo con il loro consenso e, nelle aziende industriali, non possono essere occupate in lavoro accessorio.

## V. Regolamento aziendale

### Art. 37

Emanazione

<sup>1</sup> Ciascuna azienda industriale deve avere un regolamento aziendale.

<sup>2</sup> Per ordinanza, un regolamento aziendale può essere prescritto anche alle aziende non industriali, in quanto tale regolamento sia giustificato dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

<sup>3</sup> Le altre aziende non industriali possono darsi un regolamento aziendale, conformandosi al presente capo.

<sup>4</sup> Il regolamento aziendale è convenuto per iscritto fra il datore di lavoro e una delegazione liberamente eletta dai lavoratori o è emanato dal datore di lavoro dopo consultazione con i lavoratori.

### Art. 38<sup>21</sup>

Contenuto

<sup>1</sup> Il regolamento aziendale deve stabilire disposizioni su l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni, nonché, in quanto necessario, su l'ordine e il comportamento dei lavoratori nell'azienda; sono ammesse pene disciplinari solamente se sono adeguatamente disciplinate nel regolamento aziendale.

<sup>2</sup> Il regolamento aziendale stabilito per convenzione può contenere anche altre disposizioni concernenti i rapporti fra datore di lavoro ed i lavoratori, tuttavia nella misura soltanto in cui la loro materia non sia disciplinata usualmente, nel rispettivo ramo professionale, per contratto collettivo o per altra convenzione collettiva.

<sup>3</sup> Il contenuto del regolamento aziendale non può contraddire il diritto imperativo nè i contratti collettivi vincolanti il datore di lavoro.<sup>22</sup>

### Art. 39

Controllo, effetti

<sup>1</sup> Il regolamento aziendale dev'essere sottoposto all'autorità cantonale; se questa accerta che disposizioni del regolamento aziendale non corrispondono alle norme della presente legge, si applica la procedura prevista nell'articolo 51.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Con la pubblicazione nell'azienda, il regolamento aziendale vincola il datore di lavoro e i lavoratori.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

## VI. Esecuzione della legge

### 1. Disposizioni esecutive

#### Art. 40

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è competente a emanare:

- a. disposizioni per ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge;
- b. disposizioni esecutive intese a precisare singole disposizioni della legge;
- c. disposizioni amministrative destinate alle autorità di esecuzione e di vigilanza.

<sup>2</sup> Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettere *a* e *b* il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione federale del lavoro e le organizzazioni economiche interessate.

### 2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità

#### Art. 41

Cantoni

<sup>1</sup> L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso.

<sup>2</sup> I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione.

<sup>3</sup> Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide.

#### Art. 42

Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.

<sup>2</sup> La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2.

<sup>3</sup> Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal seco, per quanto non sono riservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'economia<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.



<sup>4</sup> Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ufficio federale dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti.

#### **Art. 43**

Commissione del lavoro <sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni.

<sup>2</sup> La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.

#### **Art. 44**

Obbligo del segreto Le persone, cui è affidata l'esecuzione o la vigilanza o che vi collaborano, e i membri della Commissione federale del lavoro sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

### **3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori**

#### **Art. 45**

Obbligo d'informazione <sup>1</sup> Il datore di lavoro e il lavoratore devono fornire agli organi di esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.

#### **Art. 46**

Elenchi e altri atti Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle ordinanze.

#### **Art. 47**

Affissione dell'orario di lavoro <sup>1</sup> Nelle aziende industriali, il datore di lavoro deve affiggere l'orario di lavoro e i permessi derogatori. L'orario di lavoro deve essere comunicato all'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Per le aziende non industriali, l'affissione dell'orario di lavoro e dei permessi derogatori può essere prescritta con ordinanza, per quanto

essa è giustificata dalla natura dell'esercizio o dal numero dei lavoratori.

#### Art. 48

Consultazione  
dei lavoratori

Il datore di lavoro, prima di ordinare le derogazioni alla durata normale del lavoro che può decidere di sua iniziativa, conformemente agli articoli 11, 12 capoverso 3, e 20 capoverso 2, dà ai lavoratori interessati o alla loro rappresentanza nell'azienda l'occasione di esprimersi e considera, per quanto possibile, la loro opinione. Il disposto vale anche per l'orario delle pause previste nell'articolo 15 capoverso 1.

#### Art. 49

Domande  
di permesso

<sup>1</sup> Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

<sup>2</sup> Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.

<sup>3</sup> Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.<sup>25</sup>

### 4. Decisioni e provvedimenti amministrativi

#### Art. 50

Decisioni  
amministrative

<sup>1</sup> Le decisioni prese in virtù della legge o di un'ordinanza devono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiuto totale o parziale d'una domanda devono essere motivate e indicare il diritto, i termini e l'autorità di ricorso.

<sup>2</sup> Le decisioni possono essere modificate o abrogate in ogni tempo, se mutano i fatti che le hanno motivate.

#### Art. 51

Intervento  
preliminare in  
caso d'infrazione

<sup>1</sup> In caso d'infrazione alla legge, a una ordinanza o a una decisione, l'autorità cantonale, l'Ispettorato federale del lavoro o il Servizio medico del lavoro rende attento il contravventore e lo richiama al rispetto della norma o della decisione violata.

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

<sup>2</sup> Se il contravventore non ottempera al richiamo, l'autorità cantonale prende la decisione voluta, sotto comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale svizzero<sup>26</sup>.

<sup>3</sup> Se una infrazione secondo il capoverso 1 costituisce nel contempo una violazione di un contratto collettivo di lavoro, l'autorità cantonale può considerare, in modo adeguato, i provvedimenti presi dalle parti contraenti per l'applicazione del contratto collettivo.

### Art. 52

Provvedimenti  
di coercizione  
amministrativa

<sup>1</sup> Se una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 non è osservata, l'autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l'ordine legale.

<sup>2</sup> Se l'inosservanza di una decisione conforme all'articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell'azienda, l'autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l'azienda per un tempo determinato.

### Art. 53

Revoca e rifiuto  
di permessi  
concernenti la  
durata del lavoro

<sup>1</sup> Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l'autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto è giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi.

<sup>2</sup> Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell'autorità, lavoro straordinario, l'autorità cantonale può togliergli tale facoltà per un tempo determinato.

### Art. 54

Denunce

<sup>1</sup> L'autorità competente è tenuta a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un'ordinanza o a una decisione e, se la denuncia è fondata, a procedere conformemente agli articoli 51, 52 e 53.

<sup>2</sup> Se l'autorità competente non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l'autorità superiore può essere adita.

## 5. Giurisdizione amministrativa

### Art. 55<sup>27</sup>

Decisioni di prima istanza o su ricorso dell'Ufficio federale

Le decisioni di prima istanza o su ricorso del seco sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFE; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

### Art. 56

Ricorso contro le decisioni cantonali

<sup>1</sup> Le decisioni dell'autorità cantonale possono essere impugnate davanti all'autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione.

<sup>2</sup> La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all'autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

### Art. 57<sup>28</sup>

Ricorso contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale

Le decisioni d'ultima istanza cantonale sono impugnabili con ricorso al Consiglio federale, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

### Art. 58

Legittimazione al ricorso ed effetto sospensivo

<sup>1</sup> Sono legittimati al ricorso i datori di lavoro e i lavoratori interessati, come anche le loro associazioni e qualsiasi persona giustificante un interesse diretto.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> I ricorsi secondo gli articoli 55 capoverso 1, e 57 capoverso 1 hanno effetto sospensivo.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288; RS **173.110.01** art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

<sup>29</sup> Ora: il diritto di ricorrere è disciplinato nella procedura amministrativa dall'art. 48 PA (RS **172.021**) e, nella procedura di ricorso davanti al TF, dall'art. 103 OG, nel testo del 20 dic. 1968 (RS **173.110**).

## 6. Disposizioni penali

### Art. 59<sup>30</sup>

Responsabilità penale del datore di lavoro

<sup>1</sup> Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di:

- a. igiene del lavoro e approvazione dei piani, intenzionalmente o per negligenza;
- b. durata del lavoro e del riposo, intenzionalmente;
- c. protezione speciale dei giovani o delle donne, intenzionalmente o per negligenza.

<sup>2</sup> È applicabile l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo<sup>31</sup>.

### Art. 60<sup>32</sup>

Responsabilità penale del lavoratore

<sup>1</sup> Il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sull'igiene del lavoro.

<sup>2</sup> Se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza.

### Art. 61<sup>33</sup>

Pene

<sup>1</sup> Il datore di lavoro è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

<sup>2</sup> Il lavoratore è punito con l'arresto o la multa.

### Art. 62

Codice penale e perseguimento penale

<sup>1</sup> Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero<sup>34</sup>.

<sup>2</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

## VII. Modificazione di leggi federali

### Art. 63

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>35</sup> sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

*Art. 219 cpv. 4 prima classe*

...

**Art. 64<sup>36</sup>**

**Art. 65**

Legge federale  
sull'assicurazione  
contro  
le malattie  
e gli infortuni

La legge federale del 13 giugno 1911<sup>37</sup> sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue:

*1. Art. 60 cpv. 1 n. 2<sup>38</sup>*

...

*2. Art. 60<sup>bis</sup> n. 3<sup>39</sup>*

...

*3. Art. 65 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 3<sup>40</sup>*

...

*4. Art. 65<sup>ter</sup><sup>41</sup>*

...

*5. Art. 132<sup>42</sup>*

...

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>31</sup> RS **313.0**

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>34</sup> RS **311.0**

<sup>35</sup> RS **281.1**. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

<sup>36</sup> Abrogato dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro) (RS **220** in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

<sup>37</sup> RS **832.10**. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie.

<sup>38</sup> L'articolo menzionato è abrogato.

<sup>39</sup> L'articolo menzionato è abrogato.

<sup>40</sup> L'articolo menzionato è abrogato.

<sup>41</sup> L'articolo menzionato è abrogato.

<sup>42</sup> L'articolo menzionato è abrogato.

**Art. 66**<sup>43</sup>**Art. 67**

Legge federale  
sull'ordinamento  
dei funzionari  
federali

La legge federale del 30 giugno 1927<sup>44</sup> sull'ordinamento dei funzionari federali è modificata come segue:

*Art. 62 cpv. 1 per. 1 e 2*

...<sup>45</sup>

**Art. 68**

Legge federale  
sul lavoro  
a domicilio

La legge federale del 12 dicembre 1940<sup>46</sup> sul lavoro a domicilio è modificata come segue:

*1. Art. 3 cpv. 1*

...

*2. Art. 8 cpv. 5*

...

*3. Art. 10 cpv. 2  
abrogato*

*4. Art. 11*

...

*5. Art. 12 cpv. 1*

...

*6. Art. 16 cpv. 2*

...

*7. Art. 20 cpv. 1 lett. c  
abrogato*

<sup>43</sup> Abrogato dall'art. 28 cpv. 1 della L dell'8 ott. 1971 sulla durata del lavoro (RS822.21).

<sup>44</sup> RS 172.221.10. Le modificazioni sono inserite nella LF menzionata.

<sup>45</sup> RU 1968 980

<sup>46</sup> [CS 8 223; RU 1951 1273 art. 14 cpv. 2; RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 4. RS 822.31 art. 21 n. 3]

**Art. 69**

Legge federale  
sulle condizioni  
d'impiego dei  
commessi  
viaggiatori

La legge federale del 13 giugno 1941<sup>47</sup> sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori è modificata come segue:

...

**Art. 70**

Legge federale  
sulla  
organizzazione  
giudiziaria

La legge federale del 16 dicembre 1943<sup>48</sup> sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

...

**VIII. Disposizioni finali e transitorie****Art. 71**

Riserva del  
diritto pubblico

Sono riservate in particolare:

- a. la legislazione federale sulla formazione professionale, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli;
- b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico;
- c. le prescrizioni di polizia federali, cantonali e comunali, segnatamente quelle di polizia edile, del fuoco, sanitaria e delle acque, come anche quelle sul riposo domenicale e sull'orario d'apertura delle aziende di vendita al minuto, dei ristoranti e caffè e delle aziende di spettacolo.

**Art. 72**

Abrogazione  
di leggi federali

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:

- a. la legge federale del 2 novembre 1898<sup>49</sup> concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi;
- b. la legge federale del 18 giugno 1914<sup>50</sup> sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso;
- c. la legge federale del 31 marzo 1922<sup>51</sup> sull'impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri;



- d. la legge federale del 26 settembre 1931<sup>52</sup> sul riposo settimanale;
- e. la legge federale del 24 giugno 1938<sup>53</sup> sull'età minima dei lavoratori.

<sup>2</sup> Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914<sup>54</sup> sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali:

- a. ...<sup>55</sup>
- b. le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di conciliazione.

### Art. 73

Abrogazione di prescrizioni cantonali

<sup>1</sup> Con l'entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate:

- a. le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla medesima;
- b. le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservato il capoverso 2, qui appresso.

<sup>2</sup> Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell'articolo 341<sup>bis</sup> capoverso 1 del Codice delle obbligazioni<sup>56</sup> rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell'ambito del capoverso 2 del predetto articolo.

<sup>3</sup> Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza conferitale nell'articolo 29 capoverso 4.

<sup>4</sup> ...<sup>57</sup>

### Art. 74

Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge. Esso può differire l'entrata in vigore di singole parti o disposizioni.

47 [CS 2 763. RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 5]

48 RS 173.110. Trattasi della modificazione dell'art. 99 n. IX del testo del 16 dic. 1943, concernente il ricorso di diritto amministrativo (CS 3 499), ora ridisciplinato.

49 [CS 8 113]

50 RS 821.41

51 [CS 8 200]

52 [CS 8 121]

53 [CS 8 211 215]

54 RS 821.41

55 Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X<sup>bis</sup> CO (Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

56 RS 220. All'art. 341<sup>bis</sup> cpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57 art. 64), corrisponde ora l'art. 329<sup>or</sup> cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983.

57 Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l'entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell'articolo 72 capoverso 1.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1966<sup>58</sup>

<sup>58</sup> DCF del 14 gen. 1966 (RU **1966** 84).